

P.A. CROCE BIANCA VARIGOTTI
Parco degli Ulivi, 9 – 17024 VARIGOTTI (SV)

Verbale di Assemblea Strordinaria dei Soci
n. 8 del 7.7.2019

L'anno 2019, il giorno 7 del mese di luglio alle ore 18,30 in seconda convocazione presso la Sede Sociale, sita in Varigotti Parco degli Ulivi, n. 9, è convocata l'Assemblea dei Soci della P.A. Croce Bianca di Varigotti.

L'Assemblea, regolarmente costituita da n. 52 soci effettivi, nomina Presidente dell'Assemblea il dottor Michele Piantelli – già Presidente dell'Associazione e Segretario la dottoressa Giovanna Imperiale – Segretario dell'Associazione.

A seguito del verbale del Consiglio Direttivo del 5.6.2019, viene indetta l'Assemblea dei soci e dei militi per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- proposta della lista dei candidati a membri del nuovo Organo di Amministrazione e
- modifica dello Statuto a seguito variazione legislativa intervenuta con D.Lgs. n. 117/2017.

Vista la regolarità della comunicazione dell'Assemblea tramite manifesti sia nella bacheca sociale sia nelle strade e nei locali pubblici comunali, in regola con le norme dello Statuto;

Dato atto che in data odierna alle ore 12,30 in prima convocazione non è stato raggiunto il numero di partecipanti previsto dall'art. 9 comma 7, e pertanto l'Assemblea è rinviata in data odierna alle ore 18,30, in seconda convocazione per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- proposta della lista dei candidati a membri del nuovo Organo di Amministrazione e
- modifica dello Statuto a seguito variazione legislativa intervenuta con D.Lgs. n. 117/2017.

Considerato che sono presenti n. 20 soci, tutti con diritto di voto e, trattandosi di Assemblea per la modifica dello Statuto ove è richiesta la presenza di tre quarti degli aderenti ai sensi dell'art. 9 comma 9, ed essendo gli aderenti in totale n. 52, l'Assemblea è validamente costituita.

Il Segretario dell'Assemblea comunica che è stata redatta la lista dei candidati alla carica di componenti dell'Organo di Amministrazione che verrà votata nell'Assemblea del 1 settembre 2019, essendo l'attuale Direttivo in scadenza il 19 settembre 2019; tale lista è composta da:

- Piantelli Michele
- Piantelli Francesca
- Badano Davide
- Imperiale Giovanna
- De Peppo Maria Luisa

- Punta Enzo
- Impellizzeri Gabriele
- Saccone Carolina
- Siccardi Giobatta
- BORI PAOLO
-

Il Segretario chiede ai presenti se qualcuno vuole aggiungersi a tale lista. Avendo ricevuto risposta negativa, procede con la seconda proposta.

Il Segretario precisa altresì che si rende necessario adeguare lo Statuto dell'Associazione alla normativa introdotta con il D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore".

Quindi espone sinteticamente le principali modifiche da apportare; procede quindi alla lettura del "nuovo" testo statutario.

A questo punto vengono messe in votazione, per alzata di mano, le due proposte:

- per la lista dei candidati con il seguente risultato:

Voti favorevoli: 43

Voti contrari:

Astenuti:

- per la modifica dello Statuto, con il seguente risultato:

Voti favorevoli: 43

Voti contrari:

Astenuti:

L'Assemblea approva all'unanimità sia la lista dei candidati, sia il nuovo testo dello Statuto.

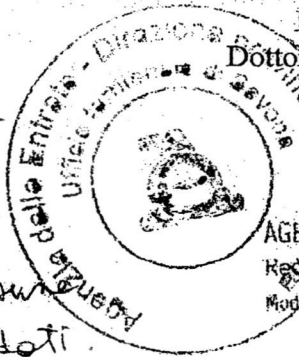
Nessuno avendo chiesto la parola sull'ordine del giorno, l'Assemblea si scioglie alle ore 20,00.

IL PRESIDENTE
Dottor Michele Piantelli

[Firma di Michele Piantelli]

IL SEGRETARIO
Dottorssa Giovanna Imperiale

[Firma di Giovanna Imperiale]



Allegati: A) Scheda presunta
B) lista candidati
C) Statuto

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI SAVONA
Registrato il 02 AGO 2019 al n° 1644/3
Mod. 71/M Imposta sostitutiva art. 15 e segg. DPR 601/73

IL FUNZIONARIO

[Firma di Manuela Barro]
Manuela Barro

n.	Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Indirizzo	CAP	Località	Telefono	FIRMA
1	BABBINI	GIANNI	GENOVA 02/10/14	VIA L. SCUSA 35	17024	FINALE L.	348603641	
2	BILOTTI	GIORGIO	GENOVA 21/1/1965	VIA CARUSO 4/9	17024	FINALE L.	348603851	
3	GAVER	ANDREA	FINALE L. 14/03/73	P. RESISTENZA	17024	FINALE L.	366242166	
4	SACCONE	CAIRO	LOANO 9/05/69	P. SACCONE 1A	17024	FINALE L.	347038202	
5	HERBIAE	GIORGIO	FINALE L. 13/12/61	VIA ABBA	17024	FINALE L.	328304880	
6	PANTELLI	NICOLA	SAURO 02/12/87	VIA BATTISTINI 7	17024	FINALE L.	393582065	
7	PERUZZO	ANNA	FINALE L. 9/11/1949	P. COLOMBO 1	17024	FINALE L.	3389878317	
8	DEFERRARI	VALERIA	FINALE L. 2/12/1943	VIA GIORDANI 16	16013	FINALE L.	3341471859	
9	CAUSO	SANDRINO	FINALE L. 29/11/49	VIA COLOMBO 6/5	17024	FINALE L.	3391490878	
10	PARCIE	LUCIANA						
11	GARALTI	LUCIA	ROVERETO 31/12/52	VIA ZAPPALÀ 16	17024	FINALE L.		
12	ROMANO	ANDRE	VARIGOTTI 07/01/30	VIA AG. CATI	17024	FINALE L.		
13	RONDINA	GIUSEPPE	FINALE L. 06/10/45	VIA D. P. 17	17024	FINALE L.		
14	ENZO	PANTO	ISOLA D'ARMENTA 19/1/40	VIA ULLI 93	17024	FINALE L.		
15	GIOLBATTI	RICCARDO	GENOVA 15/04/63	STRADA VITTORE 20	17024	FINALE L.	3357258300	
16	PAOLO	PAOLO	FINALE L. 21/12/1951	STRADA VITTORE 20	17024	FINALE L.		
17	PAOLO	PAOLO	FINALE L. 19/11/46	VIA BRUNO 50	17024	FINALE L.		
18	DE FERRO	ITALIA	GENOVA 18/11/1951					
19	BONAFIDE	RENATO	GENOVA 24/18/19	VIA STANDA VECCHIA				
20	PAOLO	PAOLO						
21	RUFINO	GIORGIO	GENOVA 8/5/1949	STRADA VITTORE 20				
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								

3 1644 02/08/2019

0,00 TLQ19L001644000II
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

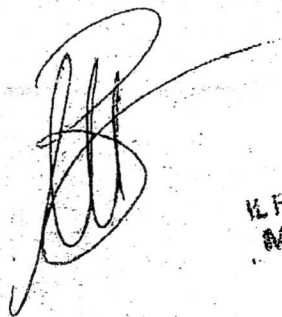
0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG. : 1 TOT. NEG. : 1

TLQ



IL FUNZIONARIO
Manuela Barra

STATUTO

P.A. CROCE BIANCA - VARIGOTTI - ODV

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "P.A. Croce Bianca - Varigotti ODV", che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel comune di Finale Ligure (SV). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
 - Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 117/2017) infatti la P.A. Croce Bianca Varigotti nasce per perseguire fini di solidarietà sociale, civile e culturale: in particolare potrà
 - organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, o portatori di handicap o, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà; organizzare servizi di mutualità;
 in particolare l'attuazione di questa lettera del decreto si concretizza con l'organizzazione di eventi gastronomici e intrattenimento musicale;
 - Interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 comma 1 lett. b) D.Lgs. n. 117/2017) infatti potrà
 - organizzare il soccorso ad ammalati e feriti, mediante autoambulanza;
 - organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriale, gratuiti e non direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche, primo soccorso con soccorritori del 118;
 - promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;

REGIONE LIGURIA	
Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità	
PERVENUTO IN DATA	
16 SET 2019	
ASSEGNATO A	Don. Zullo
IN DATA	
IL DIRIGENTE	

- promuovere iniziative gratuite e non, di formazione e informazione sanitaria oltre che di prevenzione della salute, nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

in particolare l'attuazione di questa lettera del decreto si concretizza con l'attività di punto di ascolto medico presso la sede sociale;

- Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. c) D.Lgs. n. 117/2017)

- favorire e collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap ed altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovative;
- collaborare con enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto;
- organizzare la formazione del volontariato, in collaborazione con altri soggetti tra i quali, principalmente, l'A.N.P.A.S.

in particolare l'attuazione di questa lettera del decreto si concretizza con la realizzazione di corsi di prevenzione nella sede sociale;

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 5 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 117/2017)

- organizzare iniziative di tutela dell'ambiente;

in particolare l'attuazione di questa lettera del decreto si concretizza con varie attività di raccolta e pulizia spiaggia e sentieri e con attività e corsi di formazione in materia di tutela ambientale e protezione civile;

- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. f) D.Lgs. n. 117/2017)

- organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto, anche mediante pubblicazioni periodiche;

in particolare l'attuazione di questa lettera del decreto si concretizza con varie attività di raccolta documentazione su Varigotti e la vita dell'antico borgo di pescatori;

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 comma 1 lett. i) D.Lgs. n. 117/2017)

- promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;

- organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
- promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
- organizzare attività di natura ricreativa e ludica, allo scopo di raccogliere fondi e autofinanziare gli scopi sociali;
- promuovere iniziative di carattere culturale sportivo e ricreativo, atte a favorire una migliore qualità della vita;

in particolare l'attuazione di questa lettera del decreto si concretizza con varie attività presso la sede sociale dove tra l'altro è stata creata una piccola biblioteca a disposizione dei soci.

Perseguendo ODV il fine generale e ultimo di solidarietà sociale civile e culturale, la P.A. Croce Bianca Varigotti potrà pertanto:

- aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
- ricercare soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
- contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
- contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
- favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
- collaborare anche attraverso l'esperienza gestionale, alla crescita culturale dei singoli e della collettività.

2. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.
2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D.Lgs.117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.
6. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
 - mancato versamento della quota associativa;
 - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
 - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'organizzazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea degli associati
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Organo di controllo
 - Organo di Revisore legale dei conti
 - Direzione (Direttore Servizi e Direttore Sanitario).
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di *cinque* anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.
9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione

legale dei conti;

- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- ratifica l'importo della quota sociale decisa dall'organo di amministrazione.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;

- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
 - delibera l'entità della quota sociale;
 - propone regolamenti interni
 - delibera in merito allo svolgimento delle Attività Diverse.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs.

231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. E' formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota

integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 20 - Statute

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 21 - (Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.